



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:

1. [REDACTED], con domicilio eletto in Genova via Ceccardi nr. 4/17 presso lo studio dell'Avvocato PAGANO CORRADO nominato di fiducia.
2. [REDACTED]. Con domicilio eletto in Genova in via Santa Caterina nr. 1/5 presso lo studio dell'Avvocato SCOPESI GIOVANNI nominato di fiducia unitamente all'Avvocato CORRADO PAGANO del Foro di Genova con studio in Genova via Ceccardi nr. 4/17;
3. M. [REDACTED] con domicilio eletto in Roma Viale Liegi nr. 28 presso lo studio dell'Avv. TAMBURRINI GIORGIO nominato di fiducia;
4. [REDACTED], con domicilio eletto in Genova Via Ceccardi 4/17 presso lo studio dell'Avvocato PAGANO ELISABETTA nominata di fiducia.
5. [REDACTED], con domicilio eletto in Torino via Susa nr. 31 presso lo studio dell'Avvocato CARLO CAVALLO nominato di fiducia.
6. [REDACTED], con domicilio eletto in Genova via Ceccardi nr. 4/17 presso lo studio dell'Avvocato PAGANO CORRADO nominato di fiducia.
7. [REDACTED], con legale di fiducia nominato in dell'Avvocato PAGANO CORRADO che ha studio in Genova via Ceccardi 4/17.
8. [REDACTED], con domicilio eletto in Roma via Ciro Menotti nr. 4 presso lo studio dell'Avvocato MASSIMILIANO FOSCHINI nominato di fiducia.
9. [REDACTED], con domicilio eletto in Genova via Ceccardi nr. 4/17 presso lo studio dell'Avvocato PAGANO CORRADO nominato di fiducia.
10. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Genova, via Ceccardi 4/22 presso il difensore di fiducia;
11. [REDACTED] nte a

RECEZIONE
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DELLA
ADDI' 17 DIC 2019

[REDACTED];

difeso d'ufficio dall'Avv. Russo Domenico del foro di Milano

12. [REDACTED];

difeso d'ufficio dall'Avv. Russo Massimiliano del foro di Milano

13. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 35 presso il difensore di fiducia;
difeso di fiducia dall'avv. Nicola Apa

14. [REDACTED]; difeso d'ufficio dall'Avv. Saettone Nicola

15. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 presso il
difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'Avv. Valentina Ramella del foro di Milano;

16. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna n. 40
presso il difensore di fiducia
difeso di fiducia dall'Avv. Ambra Giovene;

per l'ipotesi di reato:

articoli 589, commi 1, 2 e 3 c.p., 40 comma 2, 41 comma 1 c.p., 2087 cod. civ., commesso in Milano
nella data in cui si è verificata la morte di ciascuna delle persone offese, di seguito indicato;

evidenziate le persone offese in:

- [REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
- [REDACTED];
[REDACTED];
- [REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
- [REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];

PREMESSO

- che le persone offese hanno prestato la propria attività lavorativa presso la società Breda Termomeccanica SpA, poi Ansaldo società Generale Elettromeccanica SpA, Ansaldo Componenti SpA, Ansaldo SpA, e Ansaldo Componenti SpA, attiva sin dal 1853 nel settore della meccanica, della cantieristica, della siderurgia, della navalmeccanica, della elettromeccanica e dei trasporti;

- che, in particolare:

- P [REDACTED] ha esercitato l'attività di addetto alle macchine utensili presso il reparto Convenzionale della Breda-Anselmo dal 1974 al 2007;
- [REDACTED] E ha esercitato l'attività di saldatore presso il reparto Nucleare della Breda dal 1961 al 1986;
- [REDACTED] dal 1968 al 2001 ha esercitato presso la Breda-Anselmo (reparto Convenzionale e Nucleare) le seguenti mansioni:

dal 1968 al 1978 saldatore;

dal 1978 al 1983 capo squadra saldatori;

dal 1984 al 2001 tecnico installatore collaudatore e manutentore delle caldaie presso centrali termoelettriche e presso centrali nucleari all'estero e in Italia (non individuabili per carenza di documentazione, v. p. 46 Annotazione del 27 aprile 2016);

- [REDACTED] ha esercitato l'attività di saldatore presso il reparto Nucleare della Breda-Anselmo dal 1963 al 1985;

- che in viale Sarca n. 336 (Milano), ove le persone offese svolgevano la propria attività lavorativa, avevano sede sia il reparto "nucleare", in cui si realizzavano enormi componenti destinati alle centrali nucleari, sia l'adiacente reparto "convenzionale", in cui si producevano componenti analoghi, di proporzioni più ridotte e destinati a centrali termoelettriche (p. 34 ss. Annotazione del 27 aprile 2016);

- che in entrambi i reparti si registrava un ampio uso di amianto, come verificato dal Servizio di Medicina Preventiva per gli Ambienti di Lavoro (di seguito SMAL) in seguito ad alcuni sopralluoghi eseguiti nel 1980;

- che, in particolare, nell'esercizio della loro attività lavorativa, le persone offese hanno utilizzato teli, cuscini ed altri manufatti in amianto, destinati al duplice scopo:

- di proteggere i lavoratori dalle elevatissime temperature dell'acciaio che si forgiava negli stabilimenti;
- di rallentare il processo di raffreddamento degli stessi componenti, al fine di evitare fessurazioni (cricche) e imperfezioni che si producono fisiologicamente nel metallo raffreddato velocemente;

- che la SMAL, in una apposita Relazione destinata alla direzione della società Breda, ha illustrato i rischi specifici legati all'esposizione dei lavoratori all'amianto (v. p. 40 Annotazione del 17 aprile 2016), individuati nella:

- sideriosi (inalazione e deposizione di ossido di ferro nei polmoni);
- asbestosi (deposito di fibre di amianto che facilita l'insorgere del tumore pleurico);
- silicosi (facilita l'insorgenza di TBC);

- che, durante il tempo in cui le persone offese hanno esercitato la propria attività lavorativa presso la società Breda, gli odierni indagati erano titolari di una posizione di garanzia nei loro confronti, ciascuno per il periodo in cui ha ricoperto le seguenti cariche:

- [REDACTED], Amministratore e direttore Generale della Breda TERMOMECCANICA S.P.A. dal 1978 al 1980;
- [REDACTED], Direttore di Produzione della Breda TERMOMECCANICA E LOCOMOTIVE S.P.A dal 1971 al 1972 e successivamente consigliere di Breda TERMOMECCANICA SPA dal 1979 al 1980;
- [REDACTED], Consigliere di Breda TERMOMECCANICA E LOCOMOTIVE S.p.A. poi Breda TERMOMECCANICA S.p.A. dal 1970 al 1979 (deceduto a Roma il 4 febbraio 2017);
- [REDACTED] consigliere di Breda TERMOMECCANICA S.p.A. nel 1979;
- [REDACTED], consigliere di ANSALDO S.P.A di Genova dal 1981 al 1984;
- [REDACTED], consigliere di ANSALDO S.P.A di Genova dal 1981 al 1984;
- [REDACTED], consigliere di ANSALDO S.P.A di Genova dal 1981 al 1984; ;
- [REDACTED], dal 1981 al 1983 in C.d.A di ANSALDO S.P.A di Genova- 1983 al 1989 anche in C.d.A di ANSALDO COMPONENTI SPA; ;

- [REDACTED], dal 1981 al 1983 in C.d.A di ANSALDO S.P.A di Genova, dal 1983 al 1987 anche in C.d.A di ANSALDO COMPONENTI SPA);
- [REDACTED] 4 Consigliere e Direttore Generale di ANSALDO COMPONENTI spa Dal 04/04/1985 al 29/04/1986 Direttore Generale di ANSALDO COMPONENTI SPA.
- [REDACTED] dal 21/07/1984 al 29/04/1986 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA dal 22/12/1987 al 1990 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA (deceduto a Torino il 22 ottobre 2019)
- [REDACTED] 3 dal 29/04/1986 al 1989 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA
- [REDACTED] dal 29/04/1986 al 1989 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA
- [REDACTED] 9; dal 29/04/1986 al 22/12/1987 Direttore Generale di ANSALDO COMPONENTI SPA. Dal 27/04/1988 al 05/11/1992 Consigliere e Direttore Generale di ANSALDO COMPONENTI SPA poi Direttore Generale e Consigliere ANSALDO ABB COMPONENTI SRL.
- [REDACTED] 3; dal 29/04/1987 al 1989 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA
- [REDACTED] dal 29/04/1987 al 1989 in C.d.A. ANSALDO COMPONENTI SPA;

- che gli indagati avevano dunque l'obbligo di proteggere i lavoratori [REDACTED], [REDACTED] dai rischi alla salute associati all'attività lavorativa svolta e, in particolare, all'esposizione diretta o indiretta all'amianto;

- che, tuttavia, tale obbligo è stato disatteso e

- in data 29 marzo 2012, la persona offesa [REDACTED] è deceduta per carcinoma polmonare;
- in data 16 marzo 2014, la persona offesa [REDACTED] è deceduta per mesotelioma pleurico;
- in data 29 ottobre 2014, la persona offesa [REDACTED] è deceduta per mesotelioma pleurico;
- in data 9 luglio 2015, la persona offesa [REDACTED] è deceduta per mesotelioma pleurico;

RILEVATO

- che l'esistenza di un potere cancerogeno dell'amianto sul polmone (carcinoma) e sulla pleura (mesotelioma) è riconosciuta unanimemente dalle leggi scientifiche sin dal 1950 ed è stata ufficializzata nel rapporto del Gruppo di lavoro su asbesto e cancro, presentato nel 1964 alla Conference of New York Academy of Sciences e pubblicato nel 1965 (v. Deliberazione n. 8/6777 dell'8 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Lombardia riportata a p. 55 ss. Annotazione);

- che, in particolare:

- con riguardo al mesotelioma pleurico, le leggi scientifiche riconoscono con certezza l'esistenza di un nesso di derivazione tra il sorgere della patologia e l'inalazione di fibre di amianto, onde può affermarsi che la causa che ha provocato la morte di [REDACTED]

██████████E sia stata avere inalato, senza alcuna protezione, fibre di amianto nel corso della propria attività lavorativa;

- con riguardo al carcinoma polmonare, le leggi scientifiche, pur riconoscendo che non si tratti, diversamente dal mesotelioma, di patologia “monofattoriale”, affermano che l’esposizione all’amianto può esserne causa concorrente con altri fattori, come il fumo di sigarette;

- che, alla luce di tali deduzioni scientifiche, il fumo può aver concorso a cagionare la malattia che ha portato ██████████ alla morte, essendo stato fumatore sin dall’età di 15 anni di circa 30-40 sigarette al giorno (p. 26 annotazione);

- che, purtuttavia, trattandosi di un fattore concorrente, non è esclusa l’incidenza causale anche dell’esposizione ad amianto, in quanto le leggi scientifiche riconoscono sin dal 1970 l’esistenza di un forte sinergismo cancerogeno tra amianto e fumo di sigaretta, nel 1973 riconosciuto anche dall’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (IARC);

- che, inoltre, al concorrere dei due fattori sopra indicati è associato un rischio di contrarre il carcinoma polmonare 59 volte maggiore a quello che corre il fumatore non esposto ad amianto (v. consulenza tecnica Dott. Isa);

- che, per quanto detto, deve ritenersi che l’esposizione ad amianto abbia altresì cagionato – o concorso a cagionare – la malattia contratta da ██████████;

- che gli odierni indagati, al fine di impedire il verificarsi dell’evento morte, avrebbero dovuto:

- adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sarebbero state in grado di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, come previsto dalla normativa in materia (v. D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, articoli 377, commi 1 e 2 e articolo 387, D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956, articoli 4, comma C), 15, 19, 21 (anche in relazione ai rischi codificati dalla legge n. 455 del 12 aprile 1943, ivi previsti dagli articoli 1, 2, 4 (con riferimento all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali silicosi e asbestosi) e D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124);
- informare i lavoratori dei rischi esistenti e dei modi di prevenzione ovvero attenuazione dei danni derivanti dall’uso di manufatti contenenti le fibre in discorso, considerato che la direzione d’impresa era a conoscenza delle potenzialità dannose dell’amianto almeno dal 1977, anno al quale risale la prima richiesta di sostituzione di materiale contenente amianto con altro materiale equivalente meno pericoloso (p. 49 annotazione);
- fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio di inalazione di polveri nocive, quali maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei;
- adottare opportune misure tecniche e organizzative tendenti a attenuare, diminuire, escludere la diffusione in atmosfera dell’agente di rischio in esame, valutando e disponendo, in ossequio all’articolo 2087 cod. civ. e, a partire dal 1991, anche agli artt. 4 e 5 del D. Lgs 277/91, adeguate protezioni dei lavoratori;

- che, a partire dal 1980, anno in cui vennero adottate le misure necessarie per la dismissione dell’amianto nei luoghi di lavoro, e fino al 1985, anno in cui ne è effettivamente cessato l’uso, gli indagati in carica avrebbero dovuto altresì curare l’effettiva attuazione delle misure adottate per l’eliminazione dell’amianto;

RITENUTO

- che gli indagati hanno agito colposamente, omettendo di adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi dell’evento;

- che, al fine di accertare se la suddetta condotta omissiva colposa abbia cagionato la morte delle persone offese, in conformità a quanto previsto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 10 luglio

2002, n. 30328, è necessario procedere ad un giudizio controfattuale ipotetico basato sulla sostituzione mentale della condotta colposa omissiva alla condotta che gli agenti avrebbero dovuto osservare;

- che nel caso di specie occorre dunque verificare se, secondo le leggi scientifiche, eliminata mentalmente l'esposizione all'amianto, le persone offese sarebbero ugualmente decedute *hic et nunc*;
- che entrambe le patologie che hanno provocato la morte delle persone offese seguono un processo cancerogenetico cosiddetto multistadio che si sviluppa nelle seguenti fasi (v. consulenza tecnica dott. Oddone e Yao Chen, nonché consulenza tecnica dott. Isa):

- induzione, la quale comprende le sottofasi dell'iniziazione, nel corso della quale l'agente genotossico agisce sul DNA cellulare, e della promozione, che corrisponde alla fase di proliferazione cellulare;
- progressione, la quale indica la fase in cui il processo patologico è ormai irreversibilmente iniziato, essendosi formata la prima cellula mutata in senso canceroso, e procede fino alla diagnosi, cui si giunge in seguito ad un periodo più o meno lungo di latenza;

- che, secondo le leggi scientifiche più accreditate, le esposizioni ad amianto che assumono rilevanza causale, in quanto capaci di innescare il processo cancerogenetico, sono quelle che si verificano nella fase di induzione, mentre tutte le esposizioni successive, data l'irreversibilità della mutazione genetica-cellulare, si considerano irrilevanti rispetto al sorgere della patologia ma capaci di accelerarne lo sviluppo;

- che, pertanto, per ciascun lavoratore occorre verificare:

- il periodo di tempo nel quale si è verificata la fase di induzione della malattia, così da individuare quali fossero in quell'arco temporale i soggetti che avrebbero dovuto evitarla;
- se in assenza delle esposizioni successive l'evento avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore, così da individuare gli altri eventuali responsabili;

- che, come dimostrano le consulenze tecniche sopra citate, lo stato attuale delle conoscenze biomediche tuttavia:

- non consente di collocare nel tempo della vita del singolo lavoratore esposto il momento dell'iniziazione dell'aggressione cellulare delle fibre di amianto, che può coincidere solo convenzionalmente con l'inizio dell'esposizione (inizio della latenza convenzionale), mentre fenomenicamente, è raro ma possibile che vi sia questa coincidenza, essendo maggiormente probabile che occorra un tempo di esposizione di qualche anno;
- del pari, non consente di accertare a posteriori il momento in cui termina l'induzione, né quale sia la durata della latenza vera e propria;
- non permette pertanto di individuare il segmento di tempo in cui (tutte) le esposizioni sono rilevanti, non potendone conoscere l'inizio, né la fine, né la durata e quindi nemmeno la sua collocazione sulla linea della vita dell'esposto;
- può soltanto fare stime approssimative di tali dati, avvalendosi di studi epidemiologici di natura statistica/probabilistica, vale a dire di valutazione del rischio nell'ambito di gruppi o coorti di persone esposte, e quindi uscendo dal proprio campo specifico;

- che, pertanto, allo stato non è possibile individuare per la singola persona offesa quale sia il momento in cui si è sviluppato il periodo di induzione della malattia né è possibile determinare quali siano i soggetti responsabili delle inalazioni di amianto che hanno innescato il processo cancerogenetico e provocato la morte delle persone offese;

- che, ai fini dell'accertamento della rilevanza causale delle esposizioni successive rispetto all'accelerazione dell'evento, la Cassazione, considerata la natura della regola di inferenza, la quale vale a dimostrare esclusivamente che tale effetto può determinarsi in una determinata percentuale di casi, ha affermato: "*il carattere probabilistico della legge potrebbe condurre alla dimostrazione del nesso condizionalistico solo ove fossero note informazioni cronologiche e fosse provato, ad esempio,*

che il processo patogenetico si è sviluppato in un periodo significativamente più breve rispetto a quello richiesto” (Cass. n. 12175/17);

- che nel caso di specie tali condizioni non possono ritenersi verificate, dato il lungo periodo di latenza della malattia, calcolato in:

- 37 anni per [REDACTED] (v. consulenza tecnica dott. Isa);
- 50 anni per [REDACTED] (v. consulenza tecnica dott. Isa);
- 47 anni per [REDACTED] (v. consulenza tecnica dott. Oddone e Yao Chen);
- 51-58 anni per [REDACTED] (v. consulenza tecnica dott. Isa);

- che tale periodo, infatti, risulta per tutte le persone offese conforme al periodo di latenza media, il quale varia da 13 a 73 anni (v. consulenza tecnica dott. Isa);

- che, in ragione dell'assenza di una legge scientifica affidabile che descriva l'effetto del protrarsi nel tempo nell'esposizione al rischio, deve affermarsi l'impossibilità di sussumere sotto legge scientifica l'ipotizzato nesso di causalità tra una determinata condotta, ascrivibile a un imputato, e la malattia insorta in ogni singolo lavoratore, in conformità a quanto già deciso per gli stessi fatti commessi nei confronti di altre persone offese nell'ambito del procedimento penale n. 10158/14 RGNR dal Tribunale di Milano con sentenza n. 6064/2017, dep. il 12 settembre 2017;

- che, nel caso di specie, non può neppure applicarsi il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione 16 gennaio 2019, n. 25532, secondo cui: *“In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa”;*

- che, infatti, nonostante le persone offese abbia svolto la maggior parte della loro attività lavorativa presso la società Breda-Anselmo, la breve durata della carica ricoperta da ciascuno degli indagati nel consiglio direttivo della società impedisce di ritenere sussistente la integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato;

- che, per quanto sopra esposto e rilevato in seguito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e a una più attenta lettura degli atti, deve sostenersi che il reato ascritto agli odierni indagati si è estinto per [REDACTED] (deceduto a Roma il 4 febbraio 2017) e [REDACTED] (deceduto a Torino il 22 ottobre 2019), essendone sopravvenuta la morte nel corso del procedimento, mentre nei confronti degli altri le indagini svolte non hanno consentito di acquisire elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408 c.p.p., 125 D.lgs. 271/89,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento, con l'ordine conseguente di restituzione degli atti al proprio ufficio:

- nei confronti degli indagati [REDACTED] per estinzione del reato;
- nei confronti degli altri indagati per l'infondatezza della notizia di reato, in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

MANDA

alla Segreteria per la notifica a [REDACTED],
con avviso che nel termine di 20 giorni possono prendere visione degli atti e presentare opposizione
con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Milano, 14 novembre 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maria Letizia Mocciano - Sost.



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio,
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo.